Legge regionale 11 novembre 2014, n. 17.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 28/2007)

- 1. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente:
- "2. Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte formulate in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare.".
- 2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r.28/2007 le parole "lettere a) e b) " sono soppresse.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 27 della l.r. 28/2007)

1. Alla lettera b) comma 2 dell'articolo 27 della l.r.28/2007 le parole "comma 2" sono soppresse.

Art. 3.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 novembre 2014

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Disegno di Legge n. 59

"Ulteriori modifiche alla Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)" presentato dalla Giunta regionale il 5 novembre 2014.

Assegnato per l'esame in sede legislativa alla VI Commissione consiliare permanente il 6 novembre 2014.

Nominati relatori in data 10 novembre 2014: per la maggioranza il Consigliere Andrea Appiano, per la minoranza il Consigliere Gian Luca Vignale.

Approvato in VI Commissione consiliare in sede legislativa il 10 novembre 2014 con 44 voti favorevoli e 2 non partecipanti al voto.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 12 della l.r.28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente: "Art. 12.(Assegno di studio)
- 1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle seguenti spese:
- a) iscrizione e frequenza;
- b) libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti.
- 2. Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte formulate in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare.
- 3. L'assegno di studio è cumulabile con le provvidenze previste dagli articoli 8, comma 3, 10 e 11, ma non è ammessa la concorrenza su entrambe le graduatorie di cui al comma 2.
- 4. Le risorse destinate a ciascuna tipologia di intervento sono definite dal piano triennale di cui all'articolo 27.
- 5. Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione sulla base delle istanze presentate dalle famiglie, secondo le disposizioni ministeriali e, per quanto di competenza regionale, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 27, che definisce:
- a) l'ammontare complessivo delle risorse destinate per la composizione delle singole graduatorie;
- b) l'entità massima dell'assegno di studio erogabile;
- c) l'importo dell'assegno per ogni ordine di scuola;
- d) l'importo dell'assegno per ogni fascia di reddito;
- e) la percentuale di rimborso della spesa;
- f) il limite della situazione reddituale per poter accedere all'assegno;
- g) la soglia reddituale al di sotto della quale non si fa ricorso alla formazione delle graduatorie.
- 6. Gli assegni di studio di cui al comma 1 sono cumulabili con le provvidenze previste dalla l. 62/2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo).
- 6 bis. La Giunta regionale approva con propria deliberazione le modalità di gestione dello strumento di intervento, l'importo minimo, i termini di presentazione delle istanze e di erogazione degli assegni di studio di cui al comma 1. "

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 27 della l.r.28/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:
- "Art. 27. (Piano triennale di interventi)

- 1. La Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 26, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione, entro il mese di maggio dell'anno di scadenza del precedente piano, la proposta di piano triennale di interventi.
- 2. Il piano triennale definisce:
- a) le priorità e le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio, le risorse economiche per farvi fronte ed i relativi criteri di ripartizione tra gli enti locali;
- b) le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio di cui all'articolo 12, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri e le risorse economiche destinate, differenziate per le tipologie di intervento definite dall'articolo 12;
- c) i criteri e le risorse economiche per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 11 e le relative fasce di reddito per averne accesso;
- d) i criteri e le risorse economiche per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 10 e le relative fasce di reddito per averne accesso;
- e) le modalità per la presentazione dei progetti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g);
- f) gli interventi di edilizia scolastica;
- g) i criteri e le modalità per la realizzazione di ogni altro intervento previsto dalla legge.
- 3. La Giunta regionale può attuare interventi straordinari in caso di necessità o emergenze particolari, destinando specifiche risorse."